



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

BENVENUTI A
SANT'ANNA
ARRESI
CITTÀ DELLA
MUSICA
E DEL VINO.

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2013

(ex art. 11 della Legge n. 431/98 e ss. mm. e ii)

IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

RENDE NOTO

Che a far data dal giorno di pubblicazione del presente bando, sono aperti, **per l'anno 2013**, i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, comma 3, della Legge 431/98.

I richiedenti dovranno essere residenti nel Comune di Sant'Anna Arresi al momento della presentazione della domanda e titolari di regolare contratto di affitto.

Il contributo previsto dall'art. 11 della L.431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo.

Art. 1 - Destinatari

a) Destinatari del contributo sono i **residenti** anagraficamente* nel Comune di Sant'Anna Arresi, titolari di contratti di locazione di unità immobiliari a uso residenziale site nel Comune di Sant'Anna Arresi e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

**(è obbligatorio essere residenti anagraficamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data di presentazione della domanda)*

b) La locazione deve risultare da un contratto **regolarmente registrato**, di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata adibito ad abitazione principale o esclusiva sito nel Comune di Sant'Anna Arresi e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro.

c) Sono esclusi:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati al regime dei canoni di edilizia sovvenzionata;
- i beneficiari di altre provvidenze finalizzate al pagamento del canone di locazione;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
- non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

d) Per gli immigrati è necessario il possesso della residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133) alla data di scadenza del presente Bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché **al momento dell'erogazione del contributo** e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Art. 2 – Requisiti economici

La concessione dei contributi è subordinata inoltre alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

1. (**FASCIA A**): reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare **uguale o inferiore** alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2013 (**€ 12.881,18**), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al **14%**. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a **ridurre sino al 14%** l'incidenza del canone sul reddito e **non può essere superiore a € 3.098,74**

2. (**FASCIA B**): reddito complessivo annuo imponibile del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al **24%**; tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67% e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad **€ 12.943,98** e pertanto con i seguenti limiti di reddito:

- 1 o 2 persone fino a **€ 15.403,33** (+ 19%);
- 3 persone fino a **€ 18.509,89** (+ 43%);
- 4 persone fino a **€ 21.616,44** (+ 67%);
- 5 o più persone fino a **€ 22.651,96** (+ 75%).

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente **non può essere superiore a € 2.320,00**

3. Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente, da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare

*(es. se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2013 si considera quello riportato nella parte B al Rigo 1, nel modello UNICO 2012 il rigo RN4, nel modello 730/2012 il Rigo 14, comunque indicato quale "reddito imponibile")**.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica.

Sono ammessi alla presentazione del reddito esclusivamente il CUD - il Modello Unico - il modello 730;

* Qualora il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare fosse superiore a quello previsto per la prima fascia, si dovrà moltiplicare per 24%.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

4. Il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare, sia per la fascia A) che per la fascia B), va diminuito di **€ 516,46** per ogni figlio fiscalmente a carico.

5. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

6. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

7. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

8. I richiedenti devono essere in regola con il pagamento del canone di locazione e non essere assoggettati a procedure esecutive di rilascio.

9. Sono escluse le domande non rispondenti alla reale situazione anagrafica e/o contenenti false dichiarazioni relative ai redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare.

10. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

Il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare è quello relativo all'anno **2012** per l'anno **2013**, così come determinato sulla base dei documenti, di cui all'art. 2.

Concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare anche:

- le prestazioni previdenziali nonché assistenziali di carattere continuativo;
- le pensioni a favore di invalidi civili, dei ciechi e dei sordomuti;
- gli aiuti economici forniti da parenti e/o affini obbligati agli alimenti.

Sono escluse le indennità di accompagnamento a favore di invalidi ed i sussidi e/o contributi concessi dal Comune a particolari categorie di diversamente abili.

Art. 4 - Durata e determinazione ammontare del contributo

a) Il contributo annuale è erogato ai richiedenti, secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla R.A.S.

Qualora le risorse concesse dalla R.A.S. siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla occorrenza delle risorse assegnate.

b) L'ammontare del contributo **non può eccedere la differenza** tra il **“canone annuo massimo ammissibile”**, al netto degli oneri accessori, e il **“canone sopportabile”** in relazione alla situazione economica del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a **€ 3.098,74** per i nuclei rientranti in **fascia A)** e a **€ 2.320,00** per i nuclei familiari rientranti in **fascia B)**.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

Art. 5 - Modalità di erogazione del contributo

Il Comune di Sant'Anna Arresi opererà il pagamento del contributo non appena la R.A.S. provvederà alla erogazione del fondo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, con marca da bollo, del canone di locazione per l'annualità 2013, entro il 31/01/2014.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:

- **nome e cognome del locatario e del conduttore,**
- **importo, periodo di riferimento,**
- **ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.**

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente dovrà produrre obbligatoriamente una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, debitamente firmata e con copia del documento d'identità del medesimo, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione **per tutto l'anno 2013.**

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi **entro 20 giorni dal decesso** ne facciano specifica richiesta, presentando idonea certificazione e/o dichiarazione che attesti il loro titolo giuridico.

Art. 6 - Presentazione delle domande e disponibilità della modulistica

L'istanza di richiesta del contributo in oggetto deve essere compilata dal titolare del contratto di locazione utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta dal Comune e disponibile presso:

- l' Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant'Anna Arresi;
- il sito internet del Comune di Sant'Anna Arresi, al seguente indirizzo: www.comune.santannaarresi.ca.it;
- Il servizio Informagiovani presso Centro Sociale sarà disponibile per la consegna e per la compilazione della modulistica.

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento d'identità, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione, indicata nel modulo di domanda.

Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna dovesse modificare le norme del presente bando, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Pertanto il richiedente già dalla presentazione della domanda accetta l'eventuale esclusione per modifica dei requisiti esposti nel presente bando.

Art. 7 - Termini di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sant'Anna Arresi **tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 06/09/2013, a pena di esclusione.**

Le istanze presentate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.

Art. 8 - Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per:

- a) il contratto di locazione dell'immobile, che dovrà essere allegato in copia chiara e leggibile;
- b) fotocopia del documento di identità;
- c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, per l'anno **2013** relativa ai redditi **2012**;
- d) (*per gli immigrati*) certificato storico di residenza **da almeno 10 anni** nel **territorio nazionale** ovvero **da almeno 5 anni** nella **medesima regione**;
- e) copia della **ricevuta di versamento** dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'anno **in corso (Mod. F23)**.

Il richiedente dovrà utilizzare la modulistica fornita dall'Amministrazione, **a pena di esclusione.**

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/00, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà automaticamente dai benefici conseguiti. In particolare, l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli Uffici competenti. L'Amministrazione Comunale si riserva di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D. Lgs. n. 109/98).

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla legge n. 431/98, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e alla deliberazione n. 24/28 del 27/06/2013, e uniti allegati, della Regione Autonoma della Sardegna.

*Il Responsabile del Procedimento Area Sociale e P.I.
f.to Pedagogista Alessandra Sanna*

*Il Responsabile dell' Area Sociale e P.I.
f.to Ass. Soc. Rita Maria Porrello*